

BANDO PRIN 2020 FAQ - DRGM

Le FAQ che sono state **pubblicate dal Ministero** sono disponibili [qui](#).

Di seguito, ulteriori quesiti raccolti dalla Divisione research and grants management.

Sommario

Soggetti proponenti e beneficiari	1
PI di progetto e responsabili di unità	3
Finanziamento dei progetti e relativi costi	7
Infrastrutture di ricerca	9
Presentazione della domanda e modulistica	10
Procedure di gestione dei progetti finanziati e varianti	11
Spese ammissibili e rendicontazione	13
Open Access	14
Procedure di valutazione delle proposte	14

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Il principio di alternanza di cui all'art.4, comma 10 del bando, vale solo per PI e Responsabili di unità? Un partecipante al Prin 2020 finanziato potrà uscire dal progetto e presentare un Prin 2021?

Principio di alternanza vale solo per responsabili di unità e per i PI, non per i partecipanti. I semplici partecipanti potranno presentarsi ai successivi bandi 2021 e 2022 anche come responsabili o PI non sussistendo loro incompatibilità.

Sì

2. Un RTD a) acquisito con fondi PRIN 2017, può essere coinvolto come partecipante in un progetto PRIN 2020, già inserendo il suo nominativo in proposta, qualora si proceda successivamente ad un addendum per disimpegnare parte le risorse dal primo progetto ed allocarle all'altro? L'RTD a) in questione, potrà quindi continuare a lavorare su entrambi i progetti PRIN 2017 e 2020?



RTDA acquisiti su fondi specifici di altri progetti possono essere coinvolti nei progetti Prin 2020 sia come partecipanti che come responsabili di unità. Il nominativo può essere inserito nella tabella 5 sezione B2 anche in questa fase, purché in caso di finanziamento si proceda con la stipula di un addendum che svincoli parte delle risorse già impegnate sull'altro progetto per allocarle sul progetto Prin. In questo modo il RTD potrà lavorare su entrambi i progetti per il tempo che sarà poi indicato in sede di rendicontazione.

3. Come possono essere considerati gli RTDB reclutati sui Dipartimenti di eccellenza? Possono essere considerati come su fondi liberi di Ateneo per i quali non sarà previsto addendum in caso di finanziamento.

4. Si chiedono maggiori dettagli in merito agli avvisi integrativi relativi agli anni 2021 e 2022 al fine di valutare cosa andranno a disciplinare e quali adeguamenti potranno riguardare. Essi rientrano sempre nell'ambito dei progetti presentati e ammessi in risposta al bando 2020 e di durata triennale o saranno progetti ex novo?

Andranno a definire aspetti nuovi o a rimodulare aspetti esistenti ma in questo momento non possono dare indicazioni più specifiche.

5. Al di là della strada delle consulenze, non c'è alcun altro modo di inserire tra i partecipanti i dipendenti dell'ICTP di Trieste (ist. di ricerca internazionale sotto il controllo della Nazioni Unite)? Si tratta di un ente che non è nell'elenco dei vigilati MUR ma che con il MUR ha un accordo quadro istituzionale.

No, questo non è possibile: se l'ente non è vigilato dal Mur non è possibile coinvolgerlo nel progetto se non come consulente esterno.

6. All'interno di una Unità di ricerca può trovare spazio anche un borsista?

No, come visto non sono ammessi. Ricordiamo che la partecipazione ai progetti Prin per il personale non strutturato è riservata in via esclusiva a RTD, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi.

7. Quante unità è opportuno aver in un progetto Prin2020?

Non esiste un nr. opportuno. Ovviamente il numero delle unità e dei partecipanti dipende dal progetto che si intende realizzare. Se si presenta un progetto troppo ambizioso con una sola unità si potrebbe non soddisfare il criterio 2 oggetto di valutazione.

8. Da quante persone al massimo può essere composta una unità di ricerca?

In fase di sottomissione della domanda da un max 10 di partecipanti. Questo limite decade in fase di esecuzione del progetto.

9. Possono essere costituite due unità di ricerca afferenti a UNISI con due diversi Dipartimenti?



No ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 del Bando Prin 2020: "5. Ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un numero di unità di ricerca da 1 a 5, nel rispetto delle finalità del bando, che si prefigge di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca.

Ricordiamo anche che nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse devono necessariamente afferire a diversi atenei/enti.

PI di progetto e responsabili di unità

1. Se il ricercatore è già contrattualizzato dall'Ateneo su fondi liberi potrà ricoprire il ruolo di responsabile di unità e potrà essere valorizzato solo tempo dedicato al progetto?

Se il ricercatore è già contrattualizzato dall'Ateneo su fondi liberi potrà ricoprire il ruolo di responsabile di unità e la sua figura andrà valorizzata per il solo tempo dedicato al progetto in voce A.2.2.

2. Se invece il contratto è su fondi oggetto di rendicontazione (altri progetti di ricerca istituzionale quindi) è possibile imputare anche il relativo costo indicato sempre in relazione al tempo che ci si aspetta la figura dedicherà al progetto? L'addendum citato nelle linee guida Prin 2020 dovrà essere finalizzato solo a progetto eventualmente approvato?

Se, invece, il contratto è su fondi specifici per il finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari), a meno di un addendum del contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; in tal caso, ovviamente, il tempo (e il relativo costo) rendicontato sul progetto PRIN (da inserire alla voce A.2.1) non potrà essere rendicontato sui progetti originari". Alla luce di quanto sopra indicato, tranne nel caso in cui sia possibile predisporre un addendum al suo contratto che svincoli parte delle risorse già impegnate per impegnarle sul PRIN, la partecipazione in qualità di responsabile non è consentita.

Infine, nel caso di addendum, l'impegno del RTD-A sarà rendicontato in voce A.2.1, avendo un costo per l'unità di ricerca.

3. Al punto B2.1 del modello di domanda laddove è richiesto il CV del PI e dei Responsabili di unità con evidenza, per i macrosettori LS e PE, di indicatori bibliometrici legati alle pubblicazioni e alle citazioni, e, per il macrosettore SH, della qualità e dell'impatto delle pubblicazioni, chiediamo se per LS e PE gli indicatori bibliometrici legati alle pubblicazioni e alle citazioni siano misurabili e con quale tipologia di indicatore e per SH con quale indicatore sia misurabile la qualità e l'impatto delle pubblicazioni?

Per quanto riguarda gli indicatori bibliometrici c'è differenza fra il Prin 2017 e 2020, nel senso che viene meno la fase di preselezione che era incentrata sulla valutazione del CV del PI. Nel corrente bando sicuramente la valutazione del CV è un aspetto che rientra



nella valutazione del progetto ma nel prin 2020 la valutazione è sul progetto non più soltanto sul CV. In domanda viene data questa possibilità per i settori in cui è possibile fare il calcolo dell'indicatore bibliometrico e per SH di valorizzare la qualità del progetto. Fermo restando che anche questo aspetto è rimesso alla discrezione del proponente, il bando infatti non detta nessuna specificazione su questo punto. Occorre tenere conto che chi valuta vanta un margine di discrezionalità. I criteri di valutazione sono stati indicati con una certa precisione nelle linee guida per i valutatori, è stata indicata una scheda che dovrà costituire una sorta di vademecum per il revisore stesso, nel senso che nel valutare ogni singolo criterio dovrà rispondere anche in forma aggregata a delle domande e già da una lettura di quella scheda il proponente può farsi una idea su cosa indicare nella domanda.

4. La possibilità di indicare il sostituto di progetto è prevista solo per il P.I. oppure anche i responsabili di unità possono segnalare un loro eventuale sostituto all'interno dell'Unità?

Solo per il PI. Per quanto riguarda i responsabili di unità, le sostituzioni saranno gestite nella modalità classica del Prin, ossia attraverso la procedura telematica con la quale gli uffici ricerca forniranno le lettere richieste.

5. Nel caso di un consorzio in cui il PI è under 40, anche i responsabili delle altre unità devono avere questo requisito? oppure solo colui che viene nominato come sostituto del PI?

No, il requisito deve essere posseduto solo dal PI, nemmeno dal suo sostituto, non è una ipotesi prevista dal Bando.

6. Un docente in quiescenza può partecipare a un progetto PRIN 2020? Se sì, in quale veste? Come va rendicontato?

No

7. Un RTDB Responsabile di Unità Locale e già acquisito con fondi di Ateneo, può esporre il proprio impegno temporale pur non concorrendo al co-finanziamento?

Sì, da sempre nel Prin i RTD ma più in generale tutto il personale non strutturato non può partecipare al cofin ma solo con impegno temporale. Nella tabella A.2 in sede di rendicontazione finale sarà possibile esclusivamente indicare il tempo dedicato al progetto anche nel caso in cui il ricercatore ricoprisse il ruolo di responsabile di unità.

8. Un RTD-B su "Rientro dei cervelli - Rita Levi Montalcini" può partecipare al progetto? Può essere coordinatore locale? Se solo partecipante, può partecipare impegnando una percentuale di tempo pari a 0? E impegnare una percentuale di tempo superiore a 0? In questo caso, deve rimodulare il proprio budget Montalcini (inclusa la parte del suo stipendio pagato dalla borsa Montalcini) e caricare parte del suo stipendio sul PRIN, o può rimanere interamente pagato dalla borsa Montalcini?



L'ufficio competente ha precisato che a far data dal 2018 del programma Montalcini tutti i ricercatori possono partecipare ad altri progetti in caso di finanziamento dovranno procedere con addendum. Tale addendum però non potrà avere un impegno maggiore del 30%. Quindi con una nota ministeriale si è proceduto a regolarizzare la posizione degli RTDB che sono stati finanziati con bandi precedenti al 2018 e anche per loro si applica la stessa regola per cui la partecipazione è consentita.

9. A quale arco temporale devono riferirsi le pubblicazioni da inserire nella domanda progettuale per PI e Responsabili di Unità locali?

Non c'è più un arco temporale come prima. E' lasciato alla discrezione del proponente

10. Vi è un limite d'età per la presentazione del prossimo PRIN 2020, scadenza gennaio 2021?

No, non vi è un limite di età, fermo restando che quando andrà in pensione il suo impegno sul progetto dovrà venir meno.

11. Un docente che va in pensione a novembre 2024 è previsto possa fare domanda come Principal Investigator?

Come per gli RTD con contratto in scadenza in corso del progetto, anche per i docenti che andranno in pensione durante il Prin 2020 sarà possibile presentare in tutti e due i ruoli. Quando andrà in pensione saranno sostituiti: se PI il coordinamento andrà a chi è stato individuato come sostituto. Non potranno più partecipare al progetto. Nel Prin 2020 viene meno quella consuetudine del Prin di stipulare contratti a titolo gratuito che consentiva di continuare a mantenere la responsabilità e nella partecipazione ai progetti Prin.

12. Un docente responsabile di unità di ricerca (o PI) che nel corso del progetto dovesse essere collocato in aspettativa/congedo per motivi di studio, potrà per il MUR mantenere l'incarico o dovrà essere sostituito?

L'art. 7 della Legge n. 240/2010, che regola l'aspettativa dei docenti, applica le disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 che prevedono quanto segue.

"[...] E' garantita loro [ai docenti in aspettativa], altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica".

Per il MUR, pertanto, nulla osta al mantenimento della responsabilità dell'unità da parte del docente in aspettativa, purché determinato d'intesa tra il professore e il Dipartimento di afferenza come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso l'aspettativa sia presa per lo svolgimento di altri incarichi, si invita a verificare presso il nuovo Ente eventuali incompatibilità.

13. Nel Bando PRIN 2020 all'art.11 "Incompatibilità" viene indicato quanto segue:



Il Principal Investigator ed il suo sostituto (all'atto della surrogazione) dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca del progetto e la restituzione del contributo percepito ex art. 12 del presente bando.

In che fase dovrà essere presentata tale dichiarazione? La dichiarazione riguarderà l'inesistenza del conflitto di interessi rispetto a cosa esattamente?

Il conflitto di interessi sussiste nel momento in cui in PI o responsabile di unità si avvalga di consulenza di società alla quale esso stesso partecipa. Questa è una situazione che dovrà essere dichiarata ma la dichiarazione verrà sottomessa solo dopo l'ammissione del progetto al finanziamento.

14. A che data il sostituto dovrà possedere anche gli altri requisiti per poter essere PI (prof. a tempo indeterminato o RTD B che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 a seguito di ASN), alla chiusura della presentazione della proposta o all'eventuale momento della sostituzione?

Come visto nelle slide il sostituto del PI deve essere sempre obbligatoriamente indicato e i requisiti del sostituto devono essere in possesso alla data di sottomissione della domanda. Infatti per la nomina del sostituto esistono due eccezioni:

- Quando si ha una sola unità o
- Quando gli altri responsabili non hanno i requisiti richiesti per la posizione di PI. In questo caso la sostituzione del PI e del responsabile (sappiamo infatti che ogni PI è contestualmente anche responsabile di unità) verrà affidata la procedura ordinaria delle sostituzioni.

15. Vorremmo capire la ratio per cui non è possibile per il PI nominare un suo sostituto scelto all'interno del suo gruppo di ricerca ma va nominato tra gli altri responsabili.

Questa possibilità ci sembra più in linea con l'architettura del progetto. In fondo, la scelta del coordinatore dipende, oltre che dal CV del PI, anche dalle risorse che l'Ateneo del PI mette a disposizione, che vengono valutate nel criterio 2 dai tre reviewers.

La ratio è che con la regola dell'indicazione del sostituto del PI si vuole disincentivare le Università ad utilizzare il meccanismo di sostituzione in favore di soggetti che non hanno la possibilità di portare a termine il progetto. Infatti la sostituzione rappresenta l'eccezione non la regola. Con questa regola per cui il PI lascia il progetto deve poi essere sostituito con uno dei responsabili indicato in domanda si disincentiva all'utilizzo e applicazione della norma in modo elusivo rispetto al Bando. Individuare il PI e i responsabili di unità in categorie specifiche che è poi costituita in soggetti stabilmente incardinati in Ente, è proprio quella di garantire la continuità al progetto.

16. Nel caso di sostituzione del PI, il bando nulla dice rispetto all'unità "orfana" del PI: deve essere indicato un nuovo responsabile di unità? Deve farlo il PI

contestualmente all'indicazione del nuovo PI tra i responsabili di unità locali o il suo Ateneo?

L'unità del PI che viene sostituito verrà trattata alla stregua delle unità locali per cui il responsabile verrà nominato con la procedura classica telematica.

Finanziamento dei progetti e relativi costi

1. I mesi/uomo del personale strutturato impegnato nel progetto (sia strutturato nell'ente sede dell'unità che esterno) devono essere tutti valorizzati (in termini di cofinanziamento)?

Nel Prin 2020 è possibile valorizzare anche in parte i mesi destinati al progetto. Non necessario che un responsabile valorizzi l'intero impegno temporale.

2. Per il prin 2017 il controllo sul limite del 20% di quota del personale di un soggetto giuridico diverso o personale distaccato, in sede di presentazione del progetto, veniva effettuato, tramite alert, sul numero dei componenti dell'unità, in sede di rendicontazione sui costi. Si verificherà lo stesso controllo per i PRIN 2020?

Il bando 2020 prevede la possibilità che partecipino all'unità di ricerca anche personale strutturato a t.ind. di altri ent. Il limite numerico non è previsto così come non era previsto nel Prin 2017. L'importante è che in sede di rendicontazione, la valorizzazione dei mesi personale di deto personale non superi il 20% dell'importo rendicontato in A.1

3. Gli Enti a cui vengono assegnate consulenze e/o collaborazioni scientifiche, qualora noti in fase di presentazione della domanda, possono essere indicati esplicitamente nella descrizione del progetto e alla voce (D) del budget, se la quota di costi prevista è compatibile con le soglie fissate dalla normativa sugli appalti e dai regolamenti interni dell'ente che affida il servizio, ovvero sotto i 40.000 € e in presenza di motivati casi che consentono di procedere con affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di più offerte?

Gli unici vincoli che il Mur impone sulle consulenze sono il divieto di consulenze fra gruppi di ricerca e come novità di questo bando è quella del conflitto di interessi; non possibile affidare consulenza ad una società spin off del PI o del responsabile di unità che poi sarà oggetto di dichiarazione, tema che svilupperanno in seguito.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento, di reclutamento del consulente spetta a ente nella sua autonomia stabilire come reclutare il consulente. Certo che deve essere seguita la normativa degli affidamenti appalti se è un servizio. Affidamento diretto se ci sono le condizioni. E' l'università che è tenuta all'affidabilità del reclutamento. Il Mur valuterà il costo.



4. E' possibile inserire nell'unità di ricerca un dottorando già reclutato su fondi di ateneo esponendo solamente il suo impegno temporale?

Sì, voce A.2.2. in sede di rendicontazione; in sede di presentazione nella tabella 5, sezione B2

5. Possono partecipare alle Unità di Ricerca studiosi incardinati a enti stranieri? In caso affermativo, è possibile esporre i loro costi?

La partecipazione dello straniero è possibile a costo "0" e non possono essere costituite unità di ricerca da parte di soggetti stranieri perché il bando è rivolto a enti italiani. Quando si parla di costo "0", si intende non partecipazione in A.2.2 con il solo impegno temporale, ma ci si riferisce ad una collaborazione a titolo gratuito che potrà essere indicata nella descrizione del progetto se lo si riterrà opportuno magari evidenziata in note in A.1, MA IN NESSUN CASO IL PERSONALE AFFERENTE A ISTITUZIONI STRANIERE POTRA' entrare a far parte del gruppo di ricerca.

6. Posso rendicontare sul progetto spese sostenute (ad esempio per missioni) da personale scientifico, inserito alla voce A.1, e dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso, rispetto all'ateneo/ente sede dell'unità che presenta il progetto?

Certamente è possibile, anche questo personale ha diritto ai rimborsi per missione all'estero e alla possibilità di pubblicare. Non è possibile trasferire fondi ad un docente di altro ateneo: unico responsabile dei fondi è il responsabile di unità

7. Qualora un RTD-A, il cui contratto a tempo definito (750 ore) è finanziato con fondi PRIN 2017, partecipi al Bando PRIN 2020 (nel ruolo di responsabile di unità oppure di componente) e il progetto sia ammesso a finanziamento, sarà possibile stipulare un addendum al contratto RTD-A che non contempli il "disimpegno" sul PRIN 2017 del tempo e del relativo costo da dedicare al PRIN 2020, ma preveda il passaggio da un regime di impegno a "tempo definito" ad un regime di impegno a "tempo pieno" (1500 ore)? In pratica 750 ore continuerebbero ad essere caricate sul PRIN 2017 mentre il costo delle ulteriori 750 verrebbero caricate su PRIN 2020.

E' possibile che il contratto di RTD a tempo definito possa prevedere un addendum che non disimpegni ulteriori risorse ma che, anzi, porti il passaggio dal regime da tempo definito a tempo pieno. In questo modo potrà rendicontare il 50% del suo tempo sul progetto originale, il restante 50% sul progetto Prin finanziato.

8. E' ammissibile la presentazione di una proposta il cui responsabile locale è un RTD il cui contratto termina prima della scadenza del progetto Prin e non è previsto un nuovo contratto? Cosa succede al progetto?

RTDA può presentare il progetto in qualità di responsabile purché il suo contratto sia su fondi liberi o su fondi specifici con successiva stipula di un addendum. Ovviamente nel momento in cui il contratto dovesse scadere sarà necessario in assenza di un ulteriore contratto ad essere sostituito. Molti RTD (A o B) fondi hanno scritto in



questi giorni se possono presentare domanda quelli che terminano il loro contratto nel 2021. Il bando non lo esclude pertanto la partecipazione è possibile ma si fa presente che per chi conosce i tempi delle valutazioni, probabilmente i progetti non inizieranno prima del 2021 e questi ricercatori dovranno essere sostituiti prima di iniziare il progetto.

9. Il personale non strutturato può essere inserito su più progetti?

No, tutto il personale può partecipare a un solo progetto. Nel caso in cui si è inseriti in un progetto che non è finanziato si potrà essere successivamente inseriti in un progetto finanziato.

10. Nel caso in cui un PI o responsabile di unità di ricerca siano un RTD A o B il cui costo non può essere valorizzato in sede di domanda e successivamente cambino di ruolo diventando a tempo indeterminato sarà possibile valorizzare il loro costo in deroga al limite del 20% massimo consentito per il cofin della voce A.1 evitando così di dover compilare i time sheet?

No non è possibile. Un RTD B che diventi associato non potrà partecipare al cofinanziamento nel caso in cui questo fosse stato pari a "0" già in fase di presentazione della domanda. Comunque non sono più previsti i time sheet sul Prin. Lo erano nel bando Prin 2015 e 2017 nel caso il cofin fosse stato aumentato più del 20%. Non essendo questo più consentito non sarà più richiesta la compilazione dei time sheet.

Infrastrutture di ricerca

1. Quali sono le infrastrutture di ricerca che si configurano ai sensi dell'art.1 del bando, il cui eventuale impiego è possibile indicare nella parte B1 del modulo di domanda? I costi di accesso a tali infrastrutture di ricerca possono essere rendicontati alla voce E?

Si fa riferimento alle infrastrutture indicate dal PNIR (in fase di aggiornamento). Si fa riferimento all'ultimo. Vale il discorso che se la proposta viene presentata prima dell'aggiornamento del PNIR, ovviamente sono considerate le infrastrutture del PNIR pubblico. Se lo stesso dovesse essere aggiornato e prevedere nuove infrastrutture comunque queste sarebbero considerate rilevanti e quindi rendicontabili in Voce E della rendicontazione.

Sono anche comprese le infrastrutture della Roadmap ESFRI che è nella stessa condizione: verrà aggiornata e verrà pubblicata una nuova Roadmap a fine 2021. Infine le Infrastrutture ERIC che fanno parte della famiglia ESFRI (chiamati così dal PNIR).

2. Cosa si intende per Infrastruttura di ricerca ai sensi del bando Prin 2020? Sotto quale voce di spesa potrebbe essere valorizzato questo tipo di contributo?

Per infrastrutture si intendono le infrastrutture indicate nel



- PNIR 2014 – 2020 <http://www.ponricerca.gov.it/media/388972/pnir.pdf>
- Roadmap ESFRI pubblicate, disponibili qui: <https://www.esfri.eu/esfri-roadmap>
- ERIC formalizzati come da seguente link https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/eric/eric-landscape_en

Se nei progetti presentati, tuttavia, venisse indicato un laboratorio o impianto che dovesse confluire nel prossimo PNIR 2020-2027, anche le spese per l'accesso a queste strutture potranno essere considerate ammissibili.

I costi per l'accesso alle infrastrutture di cui sopra è indicato alla Voce "Altri costi di esercizio".

3. Quale è il modo migliore per coinvolgere una infrastruttura di ricerca nel progetto? come si può valorizzare l'apporto di una specifica infrastruttura di ricerca già in fase di presentazione del progetto considerata la necessità, a progetto approvato, di espletare procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio? Qual è il modo migliore per valorizzare nel progetto il valore delle infrastrutture di ricerca in termini di impatto sociale in fase di presentazione del progetto.

Si rimanda alla discrezionalità del proponente, perché comunque infra è solo rendicontabile in voce E ma non rappresenta un elemento di valutazione, non è richiamata nell'ambito di nessuno dei criteri di cui all'allegato 3 del bando. Spetta dunque al proponente stabilire come e se valorizzare l'infrastruttura. In domanda viene data la possibilità di indicare l'eventuale infrastruttura di ricerca

4. Più progetti PRIN possono prevedere il coinvolgimento della stessa infrastruttura di ricerca, se le risorse interne di essa lo consentono?

Sì

Presentazione della domanda e modulistica

1. Sarà reso disponibile il modello dinamico per gli Uffici Ricerca?

Sì entro il 15 dicembre.

2. L'application ammette immagini nelle varie sezioni. Come regolarsi per il calcolo dei caratteri utilizzati dalle immagini e quindi disponibili per il non ?

Per ogni immagine inserita il sistema restituisce un codice alfanumerico pari a 13 caratteri, copiato e incollato nell'esatto punto del testo in cui si vuol far comparire l'immagine

3. Nella parte di modello dedicata ai CV è richiesta l'indicazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali. E' necessario indicare il totale dei progetti sui quali è calcolata la %? Oltre a questo va indicato l'intervallo di tempo considerato?



Dal momento che il Bando non prevede indicazioni specifiche si rimanda alla discrezionalità del proponente su come valorizzare il proprio progetto. Quest'anno la procedura di valutazione è stata dettagliata e ciò che costituisce un non detto è qualcosa che è rimesso alla discrezionalità del valutatore. L'ufficio non può entrare in aspetti tecnici di valutazione.

4. L'Allegato 2 prevede che possano essere previsti, alla voce A.1, anche i costi relativi al personale scientifico che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ente/ateneo. Dove devono essere indicati i nominativi di tale personale, posto che la nota alla tabella della Parte B.2, sezione 5 si specifica che quest'ultima tipologia di personale non debba essere inserita nella suddetta tabella?

Tutti i nominativi che partecipano all'unità di ricerca vanno indicati nella tabella 5 della sezione B2

5. I dottorandi possono essere inseriti nel gruppo di ricerca al punto "5 – Principale personale partecipante"? Dal bando sembrerebbe di no mentre dalla nota sul fac-simile sembra ci sia questa possibilità. Nel caso, dottorando inoltre può essere inserito su un solo progetto o su più progetti?

Sempre nel caso di risposta affermativa, possono essere inseriti nel gruppo di ricerca dell'Università X anche dottorandi di una scuola di dottorato della quale l'Università X è nel consorzio ma non sede amministrativa?

Sì, nel solo caso di dottorati in convenzione previsti dal Decreto 45 2013, l'ufficio consente l'inserimento sebbene talvolta non compaiano nell'unità sede amministrativa del consorzio, In fase di rendicontazione sarà necessario allegare la convenzione che dimostri che l'unità in cui siamo stati incardinati faccia effettivamente parte del consorzio.

6. Quando verrà resa disponibile agli Uffici ricerca degli Atenei la sezione del sito con l'elenco delle domande presentate (ad oggi ferma al PRIN 2017)? Sarà possibile accedere anche ai progetti dei responsabili di unità oltre a quelli dei PI dell'Ateneo?

Elenco domande sarà resa disponibile il 7 gennaio e non sarà possibile visualizzare i progetti anche dei responsabili.

Procedure di gestione dei progetti finanziati e varianti

1. Un PI che alla data di presentazione del bando è in servizio presso un Ateneo, e che potrebbe cambiare Ateneo di appartenenza in corso d'opera, prima che siano pubblicate le graduatorie, può mantenere la titolarità del progetto PRIN, eventualmente portandolo nel nuovo Ateneo? Il bando Prin 2020 prevede che nel



caso in cui siano previste più unità di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti. Pertanto, quindi nel caso in cui il PI di cui sopra dovesse essere trasferito in un ateneo in cui ci sia già una unità operativa afferente al medesimo prin, si dovrà procedere con un mantenimento incarico (presso l'ateneo di provenienza) attraverso un accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei due Atenei/Enti?

Nel caso in cui un responsabile dovesse essere trasferito in un Ateneo in cui è già presente una unità nello stesso progetto, nel rispetto del bando per cui le unità devono afferire a enti diversi, non potrà trasferire il progetto nel nuovo Ateneo ma dovrà provvedere attraverso il mantenimento incarico, con un accordo sottoscritto tra gli enti, a mantenere la responsabilità dell'unità presso l'Ateneo di provenienza.

2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo di ricerca eventuali variazioni non vanno comunicate al MUR che conseguentemente non dovrà fornire alcuna autorizzazione. Si chiarisce però che il personale contrattualizzato dovrà provvedere alla propria registrazione sul sito loginmiur al fine di consentirne l'inserimento nella scheda dei partecipanti. La registrazione è una novità introdotta dal Bando 2020 oppure anche il bando PRIN 2017 richiede tale adempimento?

La registrazione sul sito Loginmiur è da sempre necessaria ai fini della rendicontazione. L'inserimento non sarebbe possibile se il personale non è registrato, il responsabile non troverebbe il nominativo nella banca data del ministero. Quindi il personale che intende essere registrato nel progetto dovrà necessariamente essere registrato sul sito e avere una posizione utile registrata dal proprio Ateneo. Quindi questo personale, una volta inserito, dovrà dare la propria adesione alla partecipazione al progetto. Adesione che avverrà in due momenti diversi:

- in fase di proposta progettuale
- in sede di rendicontazione, quando il responsabile sarà chiamato a compilare la scheda partecipanti dove può inserire anche nuovo personale con valore retroattivo.

3. Nel Bando PRIN 2020 all'art 12 "Proroghe e revoche" viene indicato quanto segue: *Eventuali proroghe, fino a un massimo di 12 mesi, potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR.*

Cosa si intende per "cause di forza maggiore"? Significa che la proroga sarà accordata solo in casi del tutto eccezionali, quali terremoti o calamità naturali (come accaduto in passato) o anche in casi di particolari ragioni scientifiche, debitamente motivate, fermo restando l'insindacabile giudizio del MUR?

Per cause di forza maggiore si intende che la proroga sarà concessa solo per cause particolari come in passato per i terremoti o per Covid. Mai successo concedere proroghe per motivazioni scientifiche.



4. Come prassi, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento senza necessità di comunicazioni in itinere al MIUR. In fase di rendicontazione, sarà mantenuto il nr. massimo delle 10 unità di personale come si evince dal fac-simile della domanda?

In fase di esecuzione e di successiva rendicontazione, il limite massimo delle 10 unità di personale da indicare in domanda potrà essere superato.

Spese ammissibili e rendicontazione

1. Le spese di iscrizione e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia in quale voce di costo vanno rendicontate?

La partecipazione convegni fino allo scorso anno ricadevano sulla voce E, da questo Bando Prin 2020 invece ricadranno nella voce B, come missioni in Italia.

2. Nell'ambito della voce "Servizi di consulenza e simili" è possibile prevedere il coinvolgimento con enti esteri e professori esteri? Nel caso in cui la risposta sia negativa in che modo possono essere eventualmente previste collaborazioni con enti stranieri? E a che titolo possono partecipare tali enti al progetto di ricerca?

E' possibile una consulenza esterna sotto la Voce servizi di consulenza, ma la partecipazione del singolo è altra cosa ed è possibile solo attraverso una collaborazione a titolo gratuito.

3. Gli Uffici Ricerca non dovranno più caricare entro 15 giorni dal termine di ciascuna annualità le dichiarazioni a firma del Legale Rappresentante e in cui si attesta lo stato di attuazione delle attività (nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative) specificandone le spese sostenute comprensive della quota di cofinanziamento e delle spese generali?

Questa procedura appartiene in via esclusiva al Prin 2017, dove l'erogazione dei contributi non avviene in una unica soluzione anticipata ma in tre tranches. Dal 2020 nessun adempimento in fase di esecuzione progetto sarà richiesto.

4. Con riferimento alla voce A.1, l'annex 2 del bando stabilisce che "Il costo rendicontato potrà subire un aumento massimo del 20% rispetto all'importo stabilito in sede di ammissione a finanziamento del progetto". Nel caso in cui il cofinanziamento indicato in fase di domanda sia pari a zero, in fase di rendicontazione tale valore rimarrà obbligatoriamente a zero?

Ovviamente sì, quindi anche nel caso in cui un RTDB diventi associato e abbia la possibilità di partecipare al cofin. Qualora in fase di presentazione della domanda sia stato indicato un valore pari a "0", il ricercatore seppur responsabile, potrà esporre solo impegno temporale e non il costo.



Open Access

1. L'obbligo di open access può ritenersi assolto con la sola pubblicazione dei metadati della ricerca?

L'obbligo di Open access di cui all'art. 13 del bando PRIN 2020, riguarda i risultati ed i contenuti delle ricerche come peraltro espressamente previsto dalla norma; non può ritenersi assolto con la pubblicazione dei metadati.

Per quanto riguarda questa categoria di dati, l'Unione Europea, in Horizon, consente la pubblicazione di metadati mediante licenze Creative Commons e con riferimento a specifici dati di progetto (es. autore, titolo, data di pubblicazione, luogo di pubblicazione ..).

Rispetto al tipo di metadati da pubblicare, a livello nazionale, costituiscono senz'altro fonte di riferimento, le linee guida della CRUI "per la creazione e gestione di metadati nei repository istituzionali" del febbraio 2012.

Procedure di valutazione delle proposte

1. Le graduatorie under 40 saranno distinte da quella generale? Qual è il meccanismo di assegnazione per i progetti under 40? Si risulta finanziati solo rientrando nella graduatoria che accede al 10% dello stanziamento o rientrando comunque nella graduatoria insieme agli altri progetti non under 40?

Ci sarà una unica graduatoria, non ci sarà una specifica Linea under 40.

2. Gli "obiettivi definiti dal programma quadro di ricerca ed innovazione dell'UE", previsti dal criterio di valutazione 3.b del bando, sono quelli di Horizon 2020? O si deve fa riferimento a quelli del prossimo programma quadro, in gran parte pubblicato, ma ancora in corso di definizione.

Dipende dal momento in cui si sottomette la proposta; la deadline del presente Bando è fissata al 26 gennaio, se non è pubblicato Horizon Europe, ci si ispira a H2020. Anche questa comunque è una scelta del proponente e il Comitato di selezione ne terrà conto e detterà regole ai revisori.

3. Nel caso di un progetto interdisciplinare, in cui venga indicato un secondo macrosettore ERC (non principale) come sarà effettuato l'abbinamento dei referees? Esempio: progetto interdisciplinare tra studi di archivio e chimica organica

Sono assegnati due referees del settore principale e un terzo del settore secondario. Dipenderà dal modo in cui il proponente combina i settori, si dovrà indicare come principale il settore di prevalente interesse da parte dei referees per il progetto e indicare un secondo settore come marginale.



4. Secondo il decreto 443/2020 all'art. 5 comma 3: "In ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potrà essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo". Questo potrebbe capitare nel caso in cui venisse pubblicato il bando 2021 prima di avere i risultati finali del bando 2020?

La clausola è stata inserita nel decreto proprio perché non sappiamo i tempi di valutazione dei progetti. Si auspichino che sia conclusa una prima fase di valutazione 2020 per aprire la nuova fase con avviso integrativo 2021. Se questo non sarà possibile questa clausola entrerà nel testo del nuovo avviso integrativo e sarà possibile partecipare con riserva.

5. Con riferimento alla valutazione dei CV del PI e dei capi unità: i CV saranno valutati tenendo conto dell'età e livello di carriera dei ricercatori? La Valutazione del CV del PI avrà un peso diverso rispetto a quella degli altri responsabili unità?

Qui si dà importanza alla valutazione del progetto, non è più come il Bando 2017. Tutti i CV rientrano nel novero di valutazione più ampia; solo rispetto al criterio 2 voce A come forma di eccellenza viene valutato il CV di tutti, ma in realtà la valutazione è molto più ampia anche con riferimento al solo criterio del gruppo di ricerca (criterio 2), ma ci sono altri due sotto criteri che verranno valutati. Inoltre la valutazione non è effettuata per media ponderata, non viene assegnato un peso diverso ad un criterio rispetto ad un altro; il criterio adottato sarà la semplice media aritmetica dei voti assegnati dai 3 referee sui tre criteri. Nelle Commissioni ci saranno esperti del settore AFAM, per questo il Ministero si sta mobilitando, così come ha fatto per i revisori della Commissione europea che sono stati contattati e invitati a registrarsi su Reprise.

6. l'associazione dei revisori al progetto avviene partendo dal "main ERC sector" indicato nella proposta. Il settore ERC in questione deve essere quello che caratterizza il progetto o deve essere in linea col CV del PI? La questione si pone soprattutto nei casi di progetti presentati da 1 sola Unità

Deve essere il settore ERC che caratterizza il progetto.

7. Come avviene il ricorso alle banche dati della Commissione europea? i valutatori saranno individuati in questi record anche se non inseriti in Reprise o dovranno comunque registrarsi a Reprise?

I valutari sono stati reclutati dagli elenchi della Commissione Europea e invitati a iscriversi in Reprise.

8. Può avere un valore positivo nella valutazione della proposta il coinvolgimento di studiosi stranieri, senza esporne i costi e l'impegno temporale, motivandone i contributi nella parte B1 punto 3 della proposta, ai fini di elevare i livelli della discussione scientifica e massimizzare l'impatto del progetto?

Decide il proponente come valorizzare il progetto per avere un punteggio elevato. E' una valutazione che spetta al proponente, PI.

9. Nelle Linee guida dei revisori al punto 2.3.4 viene indicato quanto segue: *Non possono accettare l'incarico di revisore i soggetti afferenti ad Università che siano, contestualmente, associati con vincolo di associatura che consenta di rivestire ruoli di responsabilità presso l'Ateneo/E.P.R. del Principal Investigator ovvero dei responsabili di unità. Ai fini della presente incompatibilità vale solo il vincolo di associatura che consenta, al relativo titolare, di esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo negli organi statuari dell'ente di associatura*

E' possibile avere un chiarimento relativamente alla definizione di associatura o degli esempi di associatura?

L'associatura è un incarico che un Ente di ricerca assegna ad un soggetto incardinato in altro Ente e questo incarico può implicare collaborazione costante e continuativa nel tempo tale per cui l'associato che presta la propria attività nell'ente di ricerca acquista diritti di elettorato attivo e passivo e in questo caso, se l'ente di ricerca presenta un progetto, non può valutare il progetto dell'ente stesso; in gergo questa viene definita *associatura forte* che costituisce causa di incompatibilità, come previsto nelle linee guida. Diverso invece il caso in cui l'incarico implica un impegno da parte del soggetto incaricato solo occasionale nel tempo, dunque un incarico che non consente all'associato nell'ente di acquisire diritti di elettorato attivi e passivi; in questo caso potenzialmente potrebbe essere revisore dell'ente, ma si tratta di una ipotesi eccezionale e quasi impossibile, posto che esistono altre cause di incompatibilità poste dalle linee guida come per es. la collaborazione fra i due oggetti nell'ambito dello stesso ente. In questo caso sussisterebbe un'altra ipotesi di incompatibilità.